

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1888 del 11/04/2017
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA CONCESSIONARIO DOZZA IVANO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1943 del 10/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno undici APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA (SAC)**

---

**OGGETTO:** rinnovo concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee

**USO:** irrigazione agricola

**COMUNE:** San Lazzaro di Savena

**TITOLARE:** Dozza Ivano

**CODICE PRATICA N.** BO06A0120

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
  - la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
  - la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:
- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
  - il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
  - il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
  - il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
  - il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
  - il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
  - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
  - il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
  - il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
  - le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista l'istanza, assunta al Prot.n. 1054894 del 27/11/2006 presentata da Dozza Ivano Codice Fiscale

DZZVNI53E09H945N, e successive integrazioni (pratica B006A0120) con cui viene richiesto il rinnovo della concessione preferenziale rilasciata con determinazione n.3615 in data 15/03/2006 e l'unificazione dei due procedimenti (pratiche originarie B000A0705 e B000A0706);

Richiamata la determinazione di concessione preferenziale n.3615 del 15/03/2006 che riconosce a Dozza Ivano C.F. DZZVNI53E09H945N la derivazione sotterranea da due pozzi ubicati in comune di San Lazzaro di Savena, identificati rispettivamente: pozzo n. 1) al Foglio 6, mappale 7, pozzo n. 2) al Foglio 6 mappale 182 della NCT del medesimo comune, per uso irrigazione agricola, con portata massima complessiva di di 5 l/s, portata media di 0,1 l/s e volume annuo totale di 3700 mc;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione preferenziale alla quale si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è per irrigazione agricola assimilabile a irrigazione agricola ai sensi dell'art. 52 comma 1 lett. A) della L.R. n.3/1999;

- esistono le condizioni di cui all'art. 5 comma 3 lett. a) e b) del R.R. 41/2001 per procedere all'unificazione di due procedimenti in un procedimento nuovo che li ricomprende;

Dato atto che a seguito dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza sul BURER n. 9 in data 11/01/2017 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la derivazione:

- non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette;

- non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191.

- insiste sul corpo idrico sotterraneo "Conoide Zena-Idice - confinato superiore", codice 0470ER-DQ2-CCS, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 23/01/2017 con il n. 1293 ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni:

- dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivata in almeno uno dei due pozzi;

- dovrà essere effettuata la misurazione (almeno due volte l'anno, indicativamente in primavera e in autunno) del livello statico di falda in almeno uno dei due pozzi (lo stesso dove sarà installato il contatore);

**preso atto** della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del RR n.41/2001 in data 30/12/2016 con il prot. n. 24874, che, pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone, l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è assimilabile a quello di irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a), della LR n.3/1999;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- dei canoni pregressi di concessione per gli anni 2001-2016 per un importo complessivo pari ad € 137,34;

- del canone di concessione per l'anno 2017 pari ad € 14,80;

- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 51,65;

- dell'integrazione del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 198,35;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo della concessione richiesta e all'unificazione dei due procedimenti alle condizioni indicate nel presente atto;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** al Signor Dozza Ivano, Codice Fiscale DZZVNI53E09H945N residente a San Lazzaro di Savena in via Ristorone, 3 **il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica** sotterranea, da due pozzi ubicati in comune di San Lazzaro di Savena, nel terreno di proprietà del richiedente identificati rispettivamente: pozzo n. 1) al Foglio 6, mappale 7, pozzo n. 2) al Foglio 6 mappale 182 della NCT del medesimo comune, per uso irrigazione agricola, riconosciuta con determinazione n. 3615 del 15/03/2016 alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 5 l/s, portata media di 0,1 l/s e volume annuo di 3700 mc;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2026**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a irrigazione agricola, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 14,80 per **l'anno 2017, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti da dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 3615 del 15/03/2006 e dalla domanda di rinnovo assunta al Prot.n. 1054894 del 27/11/2006, il Concessionario **ha corrisposto il canone** per gli anni 2001-2016 ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001, calcolati applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii.

5) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è fissata** in € 250,00 corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

6) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

7) che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

8) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

## **DISCIPLINARE**

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione preferenziale per uso irrigazione agricola, richiesto con istanza protocollata agli atti in data 27/11/2006 con il n. 1054894, presentata dal Signor Dozza Ivano.

### **Art.1**

#### **Descrizione delle opere di presa, modalità di esecuzione dei lavori, ubicazione del prelievo e sua destinazione d'uso**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

A) il prelievo avverrà mediante due pozzi ubicati in Comune di San Lazzaro di Savena, aventi le seguenti caratteristiche: pozzo n. 1) diametro int. 200 mm. profondità 75 metri portata massima complessiva di 2 l/s per complessivi mc/anno 700, sul terreno distinto nel NCT di detto Comune al mappale 7 del foglio 6, coordinate UTM RER X: 696.120, Y:928.308, pozzo n. 2) diametro int. 220 mm. profondità 70 metri portata massima complessiva di 5 l/s per complessivi mc/anno 3.000, sul terreno distinto nel NCT di detto Comune al mappale 182 del foglio 6, coordinate UTM RER X: 696.038, Y:928.346, in corrispondenza del corpo idrico "Conoide Zena-Idice - confinato superiore", codice 0470ER-DQ2-CCS

B) la risorsa derivata è utilizzata per uso irrigazione agricola;

C) ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua prelevata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

### **Art.2**

#### **Modalità e casi di sospensione del prelievo dell'acqua**

Il prelievo di risorsa idrica, stabilito nella portata massima di l/sec 5 e nella portata media annua di l/sec 0,1, corrispondente al volume annuo di prelievo di **mc 3.700**;

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di prelevare acqua anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

### **Art.3**

#### **Obblighi e condizioni particolari**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dei pozzi il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica, non appena questo gli venga consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivi prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza del diritto a derivare.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario dovrà farsi carico di installare un idoneo misuratore dei volumi d'acqua prelevati e dovrà trasmettere annualmente i consumi all'Unità Demanio Idrico di Arpae all'Autorità di Bacino del Reno.

Il concessionario dovrà effettuare la misurazione del livello statico di falda (almeno due volte all'anno indicativamente in primavera e in autunno) e trasmettere i dati relativi alle misure all'Unità Demanio Idrico di Arpae e all'Autorità di Bacino del Reno.

### **Art.4**

#### **Durata della concessione**

**la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione o di revocarla anticipatamente ai sensi degli artt.32 e 33 del R.R.41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' anche facoltà del Servizio concedente provvedere alla revisione dell'utenza, disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.22 del D.Lgs1.152/99 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art.48 del R.R.41/01.

#### **Art.5**

##### **Rinnovo della concessione**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, entro e non oltre il 31/12/2026, ai sensi del R.R.41/01.

Il rinnovo è subordinato alla esecuzione di quanto previsto all'articolo 3 del presente disciplinare.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In quest'ultimo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

#### **Art. 6**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non

voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art.34 del R.R.41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Ai sensi dell'art.30, comma 3 del R.R.41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

#### **Art. 7**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

##### **Epilogo**

Il sottoscritto Ivano Dozza, Codice Fiscale DZZVNI53E09H945N presa visione del presente Disciplinare,

dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**